Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 58.

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato *A* alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

L'art. 7, comma quarto, della legge stessa è sostituito come segue:

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

L'art. 9, comma primo, della legge stessa è sostituito come segue:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

ALLEGATO *A*

Tabella che determina le zone per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Zone	Circoscrizioni di Corti d'appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del Consiglio nazionale per ciascuna zona
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I	1
III	Milano	1
IV	Brescia e Trento	1
V	Venezia e Trieste	1
VI	Bologna	1
VII	Firenze	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari	2
IX	Ancona e L'Aquila	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X . .	1
XII	Catanzaro e Potenza	1
XIII	Catania e Messina	1
XIV	Palermo e Caltanissetta	1
	TOTALE . . .	15

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 59.

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.

Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.

L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 60.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Busto Arsizio (Varese).

N. 60. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Busto Arsizio (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 61.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gioia del Colle (Bari).

N 61. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gioia del Colle (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 62.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Bassano del Grappa (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 63.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Galdi » di Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Galdi » di Cava dei Tirreni (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 64.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Addolorata, nel rione « Città Giardino » del comune di Ferrara.

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 17 maggio 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione 6 agosto 1955, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. Addolorata, nel rione « Città Giardino » del comune di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1956.

Nomina dell'on. avv. Giovan Battista Raja a componente la Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1955, con il quale il prof. Tommaso Perassi è stato nominato componente della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1955-31 ottobre 1957;

Premesso che, con lettera in data 29 dicembre 1955, il prof. Perassi ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico, in seguito alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo componente della predetta Commissione dei revisori dei conti;

Decreta:

L'on. avv. Giovan Battista Raja è nominato componente della Commissione dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica, in sostituzione del professore Tommaso Perassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUSSO

(859)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 novembre 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con il richiamato provvedimento:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955).	1° gennaio 1956	30 giugno 1956
2. Polveri da stampaggio a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa, per la produzione di articoli stampati (con validità fino al 31 dicembre 1955).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 settembre 1955).	1° gennaio 1956	30 giugno 1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1956
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 344. — BENNATI

(824)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli commemorativi di Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, n. 524, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Fra Giovanni da Fiesole, detto Beato Angelico, nel V centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del Beato Angelico emessi nei valori di L. 10 e L. 25 sono stampati in rotocalco su carta bianca liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 27 x 37 e nel formato carta di mm. 30 x 40.

La filigrana in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Al centro del francobollo da L. 10, racchiusa nel formato rettangolare, vi è la vignetta con la riproduzione di un dettaglio dell'affresco della Cappella di Nicolò IV, in San Pietro, raffigurante Santo Stefano che distribuisce l'elemosina; in alto, nell'angolo a sinistra, vi sono le annualità in carattere bastoncino pieno « 1455-1955 »; la vignetta è chiusa ai lati e in basso, rispettivamente: a sinistra ed a destra, dalle leggende in carattere quattrocentesco in chiaro su fondo pieno disposte in senso verticale « Beato Angelico » e « Poste Italiane »; in basso, dal valore del francobollo in carattere chiaro su fondo pieno « L. 10 », chiuso ai lati da un motivo ornamentale ripetuto, in chiaro.

Nel francobollo da L. 25, al centro, racchiusa nel formato rettangolare, vi è la vignetta con la riproduzione di un dettaglio dell'affresco della Cappella di Nicolò IV, in San Pietro, raffigurante San Lorenzo che distribuisce l'elemosina (particolare dei poveri); in alto, nell'angolo a sinistra, vi sono le annualità in carattere bastoncino chiaro « 1455-1955 »; la vignetta è chiusa ai lati e in basso, rispettivamente: a sinistra e a destra, dalle leggende in carattere quattrocentesco in chiaro su fondo pieno disposte in senso verticale « Beato Angelico » e « Poste Italiane »; in basso, dal valore del francobollo in carattere chiaro su fondo pieno « L. 25 », chiuso ai lati da un motivo ornamentale ripetuto in chiaro.

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 10: cornice in nero, vignetta in nero su fondo avorio;

L. 25: cornice in bleu, vignetta in bleu su fondo avorio.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 ed ammessi al cambio, purchè non sciupati, nè perforati, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1956
Registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 345. — FAGGIANI

(830)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi che figureranno nella « 34ª Fiera campionaria internazionale di Padova » e nel « 5° Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 34ª Fiera compionaria internazionale di Padova » e nel « 5° Salone internazionale dell'imballaggio » che avranno luogo a Padova dal 29 maggio al 13 giugno 1956 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 15 febbraio 1956

Il Ministro: CORTESE

(855)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1956.

Modalità per la concessione dei prestiti e mutui nonchè dei contributi di cui alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1955, n. 1309;
Sentito il Presidente della Regione Sarda;

Decreta:

Art. 1.

In ciascuna Provincia della Sardegna è istituita una Commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza.

La Commissione ha il compito di stabilire i criteri di massima per la concessione delle provvidenze recate dalla legge, nonchè di esprimere parere sulle singole domande presentate dagli interessati.

Per la manifestazione dei pareri i componenti la Commissione possono farsi rappresentare da altro funzionario all'uopo delegato. In tal caso la presidenza sarà assunta dal funzionario più elevato in grado.

Art. 2.

Chi intende fruire dei prestiti di esercizio di cui all'art. 1 della legge, deve inoltrare la relativa domanda per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti, e sentita la Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, la trasmette all'Istituto od all'Ente che esercita il credito agrario, indicato dal richiedente, annotandovi la propria determinazione circa la ammissibilità e la misura del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte.

L'Istituto od Ente prescelto comunicherà all'Ispettorato la decisione adottata precisando l'importo concesso nonchè la durata e le modalità del rimborso.

Art. 3.

La concessione dei benefici previsti dall'art. 1, n. 2), della legge può essere disposta per:

a) l'acquisto di bestiame bovino, ovino, caprino e di cavalli, diretto alla ricostituzione del patrimonio zootecnico;

b) l'esecuzione di opere di:

ripristino dell'efficienza produttiva dei terreni olivetati mediante concimazione di fondo;

potature razionali di riforma ed ogni altra opera di ricostituzione degli oliveti deperiti, ivi comprese eventuali operazioni di reiscasso;

dissodamento meccanico e sistemazione del terreno con conseguenti spietramenti e lavori intesi: *a*) a tesaurizzare e a meglio utilizzare le riserve e le disponibilità idriche; *b*) al razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati.

Alla concessione dei suddetti benefici la Commissione di cui al precedente art. 1 darà la preferenza alla ricostituzione del patrimonio zootecnico e alle piccole e medie aziende.

Art. 4.

Le domande di concessione del contributo e dei prestiti o mutui di cui all'art. 1, n. 2), della legge devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura con la indicazione dell'Istituto di credito prescelto.

L'Ispettorato, compiuta l'istruttoria con le modalità, in quanto applicabili, seguite per l'attuazione del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 1, provvede in merito alla richiesta di contributo e comunica all'Istituto di credito le proprie determinazioni circa l'ammissibilità e la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi nei limiti delle assegnazioni disposte.

L'Istituto di credito farà conoscere all'Ispettorato la decisione adottata in merito alla richiesta del prestito o del mutuo, precisando l'importo concesso nonchè la durata e le modalità del rimborso.

Le domande per la concessione dei benefici indicati nel presente articolo devono indicare, in correlazione con il danno sofferto, la quantità e la specie di bestiame da acquistare e le opere da eseguire per il ripristino della efficienza produttiva dell'azienda nonchè la spesa prevista.

Esse devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato della sofferta perdita del bestiame, limitatamente al periodo 1° ottobre 1954-30 giugno 1955, rilasciato dai competenti Uffici comunali per la repressione dell'abigeato;

b) copia della planimetria indicante il numero del foglio e le particelle catastali interessate alle opere per le quali si chiede il contributo.

Art. 5.

Per le concessioni di prestiti e di mutui si applicano — in quanto non contrastanti con le norme della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e del presente decreto — le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 6.

I collaudi relativi agli acquisti e alle opere ammesse ai benefici previsti dall'art. 1, n. 2), della legge, sono eseguiti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che compilano verbali di accertamento della regolare esecuzione delle opere o degli acquisti ammessi ai benefici di legge.

Gli acquisti di bestiame devono essere comprovati dall'interessato mediante presentazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura delle relative fatture e di un certificato dell'Ufficio comunale per la repressione dell'abigeato.

Le opere e gli acquisti suddetti devono essere eseguiti, a pena di decadenza del beneficio concesso, entro il termine fissato dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e risultante dall'atto di concessione del contributo o del prestito o mutuo.

Art. 7.

La liquidazione e il pagamento dei contributi in conto capitale sono disposti dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in una unica soluzione mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti ordinativi sono sottoposti preventivamente ai competenti organi di controllo locali.

Agli stessi organi sono sottoposti per il controllo i rendiconti relativi alle somme accreditate.

Art. 8.

Alla liquidazione del concorso statale previsto dall'art. 6, primo comma, della legge, provvede la Regione Sarda, su richiesta degli Istituti di credito, vistata dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sulle richieste concernenti acquisti e lavori contemplati all'art. 1, n. 2), della legge, il capo dell'Ispettorato deve anche attestare l'avvenuto collaudo con la indicazione delle somme effettivamente spese.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze disposte dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1956
Registro n. 5, foglio n. 308

(872)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1956.

Elenco dei Comuni più gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche del febbraio 1956, per i quali sono state riconosciute le condizioni di applicabilità del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, con il quale si stabilisce che nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956 sono prorogati a tutto il 15 marzo 1956 i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956 ed è del pari prorogata alla stessa data la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge la determinazione dei Comuni nei quali si riscontri la indicata condizione di applicabilità delle norme predette dev'essere effettuata con decreto del Ministro per l'interno, da emanare di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Ai Comuni di cui all'annesso elenco firmato dal Ministro per l'interno sono riconosciute le condizioni di applicabilità del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47.

Il presente decreto con l'annesso elenco sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1956

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1956
Registro n. 4 Interno, foglio n. 205. — OLIVA

Elenco dei Comuni più gravemente colpiti dalle avversità atmosferiche del febbraio 1956, annesso al decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro, in data 29 febbraio 1956.

Tutti i Comuni delle seguenti provincie:

Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Frosinone, Latina, Macerata, Nuoro, Pescara, Pesaro, Potenza, Rieti, Sassari, Teramo, Terni, Viterbo.

Provincia di Caserta:

Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel d'Alife, Castel Volturno, Ciorlano, Conca Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo, Galluccio, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano, Monte Lungo, Pastorano, Piana di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

Provincia di Catanzaro:

Comuni di Albi, Belvedere di Spinello, Brognaturo, Caccuri, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cicala, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Decollatura, Dinami, Fabrizia, Fossato Serralta, Gerocarne, Gimigliano, Isola Capo Rizzuto, Limbadi, Magisano, Marcedusa, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Mongiana, Monterosso Calabro, Motta Santa Lucia, Nardodipace, Nicastro, Nicotera, Pallagòrio, Pentone, Petilia Policastro, Petrizzi, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, San Mango d'Aquino, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Sant'Onofrio, Savelli, Scandale, Serra San Bruno, Serra Stretta, Sersale, Simbario, Sorbo San Basile, Sorianello, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Spadola, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Umbriatico, Verzino, Zagarise, Zambrone.

Provincia di Grosseto:

Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Sorano.

Provincia di Matera:

Comuni di Accettura, Aliano, Grassano, Stigliano, Tricarico, Gorgoglione, Cirigliano, Colobraro, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso, Irsina, Calciano, Matera, Grottole, Miglionico, Pomarico, Rotondella, Salandra, Ferrandina, Craco, San Giorgio Lucano, Pisticci, Montescaglioso, Tursi, Nova Siri, Montalbano Ionico, Bernalda, Valsinni.

Provincia di Messina:

Comuni di Alcara Li Fusi, Antillo, Basico, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Floresta, Ficarra, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Giardini, Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montalbano di Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Pettineo, Piraino, Raccuia, Reitano, Rocca Fiorita, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant'Angelo di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tusa, Ucria.

Provincia di Perugia:

Comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Colazzone, Corciano. Costacciaro, Deruta, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Gubbio, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina.

Il Ministro per l'interno: TAMBRONI

(873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 540 del 29 febbraio 1956
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 540 del 29 febbraio 1956, ha adottato le seguenti decisioni.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 537 del 2 febbraio 1956, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel richiamato provvedimento.

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L. 17.450
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	» 18.450
Antracite pisello	» 15.500
Carbone da vapore	» 13.150

II. — PREZZI DEL CARBONE SULCIS

(Seguito provvedimento n. 527 del 30 novembre 1955)

Listino trasmesso dalla Società Carbosarda e compilato secondo quanto disposto con decisione 4/53 del 12 febbraio 1953 dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Prezzi per merce resa franco vagone porti di sbarco, Ige compresa, a decorrere dal 1° marzo 1956:

	Minuto Lire	Granitello Lire	Arancio Lire
Genova	9.500	11.400	11.900
Savona	9.400	11.300	11.800
La Spezia	9.400	11.300	11.800
Livorno	9.650	11.550	12.050
Civitavecchia	9.800	11.700	12.200
Napoli	9.800	11.700	12.200
Salerno	9.800	11.700	12.200
Bari	10.500	12.400	12.900
Ancona	10.850	12.750	13.250
Venezia	10.700	12.600	13.100
Prezzi cif per i porti della Sicilia	8.950	10.850	11.350

III. — QUOTE SPESE SBARCO CARBONI

(Seguito provvedimento n. 537 del 2 febbraio 1956)

A modifica dei provvedimenti n. 402 del 29 dicembre 1953, n. 296 del 15 settembre 1951 e n. 287 del 10 luglio 1951, è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Savona Funivie	L. 900 a tonnellata
Livorno	» 690 »
Taranto	» 650 »

(881)

Provvedimento n. 541 del 29 febbraio 1956
Sovraprezzi energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 541 del 29 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione:

Energia di nuova produzione e sovraprezzo sulle forniture con potenza superiore a 30 kW

I sovraprezzi aggiuntivi per ogni kWh di effettivo consumo, istituiti con il provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW e prorogati con il provvedimento n. 535 del 22 dicembre 1955, continueranno ad essere applicati ai consumi effettuati dopo il 29 febbraio 1956 e fino al 31 marzo 1956 con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

(882)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Volfs Krans di Mendel, nato a Daugavpils (Lettonia) il 20 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 settembre 1936, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 1° marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,88	624,84	624,75	624,84	624,82	624,84	624,85	624,85
$ Can.	625,50	625,50	625,50	625,25	625,50	625,65	625,325	625,25	625,50	625,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,80	145,81	145,80	145,80	145,82	145,81	145,82	145,81
Kr. D.	90,72	90,69	90,72	90,72	90,66	90,72	90,72	90,72	90,72	90,70
Kr. N.	87,70	87,71	87,72	87,72	87,80	87,69	87,71	87,72	87,69	87,70
Kr. Sv.	120,71	120,72	120,74	120,72	120,66	120,71	120,67	120,72	120,70	120,72
Fol.	165 —	165 —	165,02	165 —	165 —	165,05	165,03	165 —	165 —	165 —
Fr. B.	12,58582	12,5825	12,5875	12,5825	12,58	12,585	12,5825	12,5825	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,58	178,57	178,60	178,58	178,56	178,55	178,60	178,58	178,57	178,55
Fr. Sv. acc.	143,37	143,35	143,35	143,37	143,35	143,37	143,38	143,37	143,37	143,35
Lst.	1754,75	1754,625	1755 —	1754,25	1754,75	1754,75	1755 —	1754,25	1754,875	1754,75
Dm. occ.	149,72	149,68	149,74	149,73	149,68	149,72	149,71	149,73	149,73	149,70

Media dei titoli del 1° marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,85
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	81 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
Id. 5 % 1936	93,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1956

1 dollaro USA	624,83
1 dollaro Can.	625,287
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr Dan.	90,72
1 Kr. Norv.	87,715
1 Kr. Sv.	120,695
1 Fol	165,015
1 Fr. bel.	12,582
100 Fr. Fr.	178,59
1 Fr. Sv. acc	143,375
1 Lst.	1755,125
1 Marco ger.	149,72

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.